



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

130-1/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 130-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Tommaso Gazzillo (C.F. GZZTMS78P12A285W), nato ad Andria il 12.09.1978 e Rosa Di San Leonardo (C.F. DSNRSO76H59A662Y), nata a Bari il 19.06.1976, entrambi residenti in Trani alla Via Superga n.4, rappresentati e difesi dell’avv. Pietro Speranza, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 17.06.2025 Tommaso Gazzillo e Rosa Di San Leonardo, rappresentando una debitoria di € 175.373,79 (esclusi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 18.06.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 110.700,00 con prima rata di € 15.000,00, messa a disposizione dal datore di lavoro del ricorrente come anticipo sul futuro TFR, e successive rate mensili n. 132 da € 725,00 ciascuna. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione dell’OCC.

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della L.G. Logistic SRL, percepisce uno stipendio netto mensile pari ad € 1.800,00; la ricorrente non è titolare di alcun reddito da lavoro dipendente. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell’immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, alla Via Superga n.4 e del box-auto, sito nel Comune di Trani, alla Via Superga n.8 (beni su cui pende procedura esecutiva immobiliare n. 6/2024 dinanzi al Tribunale di Trani).

L'OCC, dott.ssa Mariateresa Quinto, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

La Banca Nazionale Del Lavoro spa., creditore privilegiato, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) la mancanza di meritevolezza dei debitori; 2) l'eccessiva durata del piano; 3) la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano così come proposto,

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non assoggettabili a procedura concorsuale maggiore che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tali condizioni sussistono nel caso di specie; la situazione di sovraindebitamento ha origine nei contratti di mutuo contratti per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nella perdita di lavoro del ricorrente, evento sopravvenuto ed imprevedibile che ha aggravato la situazione debitoria dei ricorrenti.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori. Emerge anche che i debitori hanno provveduto al pagamento delle rate del mutuo per quasi dieci anni sino al 2020, elemento sintomatico della mancanza di dolo o colpa grave nella causazione dell'indebitamento.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. Pertanto, l’osservazione di BNL spa sull’eccessiva durata del piano risulta non fondata. Appare superabile anche la contestazione di BNL spa sulla convenienza dell’alternativa liquidatoria rispetto al piano, così come proposto.

Come innanzi accennato, la residenza coniugale ed il box auto sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 6/2024 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d’asta individuato nella perizia di stima è di € 130.000,00, con offerta minima pari ad € 97.500,00. Se ne evince che l’eventuale vendita degli immobili realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori: infatti, considerato che nelle procedure esecutive immobiliari individuali l’aggiudicazione avviene al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 73.125,00, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è previsto il pagamento della complessiva somma di € 110.700,00 (di cui € 97.500,00 nei confronti di BNL spa).

Dunque, appare ragionevole il sacrificio dei creditori, anche di BNL spa., rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con riferimento al compenso dovuto all’OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all’art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l’omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell’integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell’OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell’OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null’altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente Pasquale Caliendo (C.F. CLNPQL72911F784A);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 6/2024 r.g.es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 25 settembre 2025

La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Tribunale Ordinario di Trani

38 /2025

Ristrutturazione dei debiti (CCI)

La Giudice delegata

letta l'istanza depositata il 3.10.2025 dal gestore della crisi, dott.ssa Maria Teresa Quinto, di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 104/2025 di omologa del piano familiare proposto da Tommaso Gazzillo e Rosa Di San Leonardo;
rilevato che nel dispositivo vi è un evidente errore materiale, dovuto a lapsus calami, nell'indicazione del nome dei debitori;

PQM

Dispone correggersi l'errore materiale nella sentenza n. 104/2025 nel senso che, al secondo rigo di pag. 4 del suindicato provvedimento il nominativo "Caliandro Pasquale" sia sostituito da quello di " Tommaso Gazzillo e Rosa Di San Leonardo".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trani, 06/10/2025

la Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Trani, 06/10/2025

la Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra